

**LE “AGGREGAZIONI AZIENDALI” NEL BILANCIO CONSOLIDATO E NEL BILANCIO SEPARATO.**

**DI ANTONIO TESSITORE**

1. *PREMESSA.*
2. *LE “AGGREGAZIONI AZIENDALI” NEI PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS.*
3. *IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE AGGREGAZIONI AZIENDALI NEL BILANCIO CONSOLIDATO.*
4. *CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.*

## 1. PREMESSA.

1.1 Il Principio IFRS 3 emanato dallo IASB<sup>1</sup>, promulgato dal Regolamento (Ce) 2236/2004, del 29 dicembre 2004, pubblicato sulla GUUE L. 394, in data 31 dicembre 2004, qualifica “*aggregazioni aziendali*” le sole operazioni di gestione straordinaria che realizzano “*un’unione di entità o attività aziendali distinte in un’unica entità tenuta alla redazione del bilancio*” (IFRS 3.4).

All’indicazione generica di “*bilancio*” fanno riscontro diverse tipologie di rendiconto, quali: i bilanci di esercizio, il bilancio consolidato e il bilancio separato, categoria finora estranea al lessico contabile nazionale.

1.2 I principi contabili internazionali costituiscono per molti un territorio sconosciuto, dai confini indefiniti, pervaso da un soggettivismo contabile dovuto all’uso che i principi IAS/IFRS fanno del “*fair value*” come criterio valutativo utilizzato congiuntamente, sebbene in ambiti differenti, ai “*valori storici*”. In effetti, l’adozione dei principi IAS/IFRS pervengono a misurazioni molto diverse del Reddito di esercizio e del Patrimonio lordo e netto di singola impresa o di gruppo. Le nuove norme contabili segnano un cambiamento davvero epocale destinato a modificare profondamente la normativa sui “*bilanci di impresa*”.

Il modo più corretto di affrontare le novità indotte dai Principi contabili internazionali è quello di non perdere di vista i fondamentali della teoria del bilancio, la natura dei valori in esso rappresentati e le

---

<sup>1</sup> Lo IASB (International Accounting Standards Board) è l’organismo istituito il 1° aprile 2001 dalla Fondazione IASC (International Accounting Standards Committee) preposto alla formulazione, discussione ed approvazione dei principi contabili internazionali che hanno cambiato la loro denominazione da IAS (International Accounting Standards) a IFRS (International Financial Reporting Standards).

L’acronimo IAS designa i principi contabili emanati prima della riforma del 2001; l’acronimo IFRS designa, invece, i principi emessi o revisionati dallo IASB, i quali progressivamente sostituiranno i principi IAS.

Per una chiara composizione degli Organismi contabili internazionali ed italiani, si consulti: F. Dezzani, *Principi civilistici e principi IAS/IFRS – gli organismi contabili internazionali ed italiani*, in *Impresa c.i.*, n. 9/2004, pp. 1317-1322.

funzioni di informazione e di comportamento che gli sono propri, sapendo cogliere il nesso che lega i valori contabili ai criteri di valutazione delle operazioni in corso, queste ultime ai sistemi contabili di riferimento e l'intero sistema dei valori di bilancio alle sottostanti operazioni di gestione.

1.3 In questo scritto si affronta il tema delle “*aggregazioni aziendali*” il cui trattamento contabile è previsto dal Principio IFRS 3.

Seguiranno alcune indicazioni sul trattamento contabile delle “*business combinations*” nel bilancio consolidato e nel bilancio separato, specificamente regolamentati dal Principio IAS 27.

Non vi saranno conclusioni all'infuori di un invito ad entrare gradualmente e assimilare in modo critico la logica dei principi IAS/IFRS, evitando il duplice errore di demandare agli “esperti” l'applicazione dei principi contabili internazionali o l'errore analogo di recepire passivamente le norme e le tecniche contabili avulse dal contesto in cui le aziende operano ed estranee alla cultura che alimenta la migliore Professione contabile.

## **2. LE “AGGREGAZIONI AZIENDALI” NEI PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS.**

2.1 Veniamo ora al tema specifico, soffermando l'attenzione innanzitutto sulla nozione di aggregazione aziendale.

Per inquadrare il problema è opportuno distinguere il significato ampio che l'espressione “*Aggregazione Aziendale*” assume nella letteratura aziendale e nella prassi da quello più restrittivo che la stessa riceve nell'ambito di applicazione del Principio Contabile IFRS 3.

La distinzione è importante perché non tutte le metodologie disponibili per la rilevazione contabile di molte aggregazioni aziendali sono

utilizzabili per rappresentare le aggregazioni aziendali nel significato ad esse attribuito dal Principio IFRS 3.

2.2 Secondo un'accezione molto ampia, le "aggregazioni aziendali" designano tutte le operazioni che realizzano un'unione tra due o più imprese, o più genericamente tra più entità economiche, mediante il trasferimento ad una di esse del patrimonio delle altre o mediante la costituzione di una o più nuove entità nelle quali confluiscono i patrimoni delle singole entità aggregate.

Una simile nozione di "Aggregazione Aziendale" comprende operazioni di gestione straordinaria realizzate sia tra soggetti indipendenti sia tra soggetti "**sotto comune controllo**", cioè entità già appartenenti ad uno stesso gruppo. In un significato ancora più ampio l'aggregazione aziendale può essere estesa a qualunque forma di concentrazione aziendale realizzata anche mediante accordi tra imprese dirette ad uniformare aspetti della loro gestione riguardanti l'area commerciale, quella tecnico-produttiva o, più raramente, gli aspetti organizzativi<sup>2</sup>.

2.3 Il Principio IFRS 3 accoglie una nozione più ristretta di "*Aggregazione Aziendale*" che vale la pena cogliere nei suoi elementi costitutivi, a cui si collega una specifica modalità di rilevazione contabile e di rappresentazione dei valori patrimoniali e reddituali nel bilancio redatto dall'entità aggregante.

Il Principio IFRS 3.4 qualifica Aggregazione Aziendale "*l'unione di entità o attività aziendali distinte in un'unica entità tenuta alla redazione del bilancio. Il risultato di quasi tutte le aggregazioni aziendali è costituito dal fatto che una sola entità, l'acquirente, ottiene il controllo di una o più attività aziendali distinte, l'acquisito*".

---

<sup>2</sup> In tal senso S. Sarcone, *I gruppi aziendali*, Giappichelli, Torino, 1993, p. 6.

Gli elementi essenziali di questa definizione sono sostanzialmente tre:

- a) il primo riguarda l'oggetto dell'aggregazione aziendale, che deve essere costituito da imprese o da rami aziendali distinti ("*attività aziendale*", cioè *business*);
- b) il secondo elemento è costituito dal trasferimento del controllo delle attività aziendali acquisite. L'esito di un'aggregazione aziendale è la costituzione di una nuova entità economica inesistente prima dell'operazione;
- c) il terzo concerne l'individuazione del soggetto acquirente, cioè del soggetto che consegue il controllo dell'entità o delle entità acquisite.

Sofferamoci brevemente su ciascun elemento.

2.4 Qualunque aggregazione aziendale ha per oggetto il trasferimento di imprese o di rami aziendali funzionanti. L'Appendice A del Principio IFRS 3 precisa che "*un'attività aziendale in genere è costituita da fattori di produzione, processi applicati a tali fattori e dalla produzione conseguente che è o sarà utilizzata per generare ricavi. In presenza di avviamento, in un insieme trasferito di attività e passività, si deve presumere che tale insieme sia un'attività aziendale*". Ne consegue che se l'oggetto della transazione è formato da un insieme di attività e passività o anche di una "entità giuridica" che non configura un'attività aziendale nel senso sopra specificato, non si realizza alcuna "*business combination*", ma semplicemente l'acquisizione di beni, materiali o immateriali, o anche passività, avulse dalla nozione di complesso aziendale funzionante.

2.5 L'acquisizione o l'ottenimento del controllo è l'elemento costitutivo di una qualsivoglia operazione di "*business combination*". Le forme tecniche con cui si realizza l'operazione sono indifferenti, nel senso

che non rilevano ai fini della qualificazione di “*business combination*”, che resta legata alla “**sostanza dei rapporti economici**” e non alla forma giuridica adottata per creare la nuova entità economica o alle motivazioni che hanno dato origine all’aggregazione<sup>3</sup>.

Rientrano nell’accezione di “*aggregazioni aziendali*” le cessioni di aziende o di rami aziendali o anche gli acquisti o apporti di pacchetti totalitari o di controllo di imprese ottenuti a fronte di un corrispettivo costituito tipicamente da denaro o da altri beni economici; i conferimenti di aziende o di rami aziendali o di pacchetti azionari di controllo in cambio di azioni o quote della società beneficiarie, originati da aumenti di capitale sociale della stessa; le scissioni totali o parziali di società scisse in una o più società beneficiarie, già esistenti o di nuova costituzione, in cambio di azioni o quote di capitale attribuite ai soci delle società scisse; le fusioni sia per concentrazione sia per incorporazione e altre forme di trasferimenti di

---

<sup>3</sup> Si ricorda brevemente che la nozione di “controllo” enunciata nel Principio IFRS 3 non è assimilabile a quella corrente nel nostro Paese e neppure coincide con quella rilevante ai fini della redazione del bilancio consolidato recepita nello IAS 27, paragrafi 4–13–14, ed esposta nell’Appendice n. 1 di questo scritto.

In base al Principio IFRS 3 il “*controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici delle sue attività*”.

Si presume, prosegue l’IFRS 3.19 in analogia con quanto contenuto nello IAS 27.13, che “*un aggregante abbia ottenuto il controllo su un altro aggregante quando acquisisce più della metà dei diritti di voto di tale altra entità, a meno che non sia possibile dimostrare che tale proprietà non costituisce controllo.*

*Anche quando una delle entità aggreganti non acquisisce più della metà dei diritti di voto di un’altra aggregante, è possibile che abbia ottenuto il controllo di tale altra entità se, in seguito all’aggregazione, ottiene:*

- (a) *il potere su più della metà dei diritti di voto dell’altra entità in virtù di un accordo con altri investitori; o*
- (b) *il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’altra entità in forza di uno statuto o di un accordo; o*
- (c) *il potere di nominare o sostituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo dell’altra entità; o*
- (d) *il potere di disporre della maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo dell’altra entità”.*

Anche relativamente al paradigma di “controllo” contenuto nel Principio IFRS 3, le interpretazioni e i comportamenti oscillano tra due posizioni limite: da un lato quella di coloro che riconoscono il “*controllo di fatto*” e, all’estremo opposto, coloro che ritengono che pur in assenza dell’acquisizione della maggioranza assoluta dei diritti di voto da parte dell’aggregante, la situazione di controllo deve essere protetta, in ogni caso, da meccanismi giuridici adeguati.

attività aziendali con acquisizione del controllo da parte dell'entità aggregante.

Al contrario, non rientrano nelle “*aggregazioni aziendali*” disciplinate dal Principio IFRS 3, le operazioni di conferimento di azioni o di scissioni o di fusioni se comportano l'istituzione di nuovi soggetti giuridici controllati dallo stesso soggetto economico esistente prima dell'aggregazione.

Diverso è il caso di operazioni straordinarie realizzate da più soggetti giuridici controllati da diversi soggetti economici: se l'esito dell'aggregazione è la costituzione di una nuova entità controllata da un solo soggetto, l'operazione manifesta i caratteri di una “*business combination*” regolamentata dal Principio IFRS 3.

2.6 Il terzo elemento che qualifica l'aggregazione aziendale, in base al Principio IFRS 3, è l'identificazione del soggetto acquirente il controllo. E' questo un aspetto determinante un'operazione di *business combination*, al punto da costituire una discriminante tra ciò che definisce un'acquisizione aziendale, in senso stretto, e altre forme di acquisizioni estranee all'applicazione del Principio IFRS 3.

In alcune situazioni di controllo di fatto, non adeguatamente tutelate sotto il profilo giuridico contrattuale, l'acquirente si identifica (IFRS 3.20) con una delle seguenti entità:

a) una delle entità aggreganti, se il *fair value*<sup>4</sup> della stessa è significativamente maggiore di quello dell'altra entità aggregante;

---

A differenza della nozione di controllo rilevante ai fini del bilancio consolidato, il Principio IFRS 3 non prende in considerazione il possesso di *warrant* azionari o le opzioni di acquisto su azioni di cui dovesse disporre l'entità aggregante.

<sup>4</sup> Il *fair value*, come concetto generale, è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata o una passività estinta in una libera transazione tra parti consapevoli, disponibili e indipendenti. Nelle applicazioni, il *fair value* è determinato in base ad una molteplicità di criteri valutativi specificamente previsti dai principi IAS/IFRS con riferimento a definite fattispecie.

- b) l'entità che versa il corrispettivo in denaro o altre attività, in cambio di strumenti ordinari rappresentativi di capitale con diritti di voto;
- c) l'entità la cui direzione è in grado di indirizzare le scelte del gruppo dirigente dell'entità risultante dall'aggregazione.

In ognuna delle situazioni indicate, il soggetto acquirente si identifica con l'entità aggregante che dispone del potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità risultante dall'aggregazione e che può beneficiare dei risultati che l'entità andrà a generare nel futuro.

Va menzionato il caso delle “*acquisizioni inverse*” (IFRS 3.21), nelle quali il soggetto acquirente non è rappresentato dall'entità che emette strumenti finanziari di capitale a fronte dell'acquisizione degli elementi patrimoniali acquisiti da un'altra entità, ma il soggetto che ha conferito l'attività aziendale mediante scambio di interessenze partecipative<sup>5</sup>.

2.7 In sintesi, l'esito di un'operazione di aggregazione aziendale è la costituzione di una nuova “*entità economica*” comunque diversa da quella esistente prima dell'operazione. Il conseguimento del controllo dell'entità o del ramo aziendale acquisito da parte del soggetto aggregante è l'elemento costitutivo la *business combination*.

Ai fini della qualificazione delle operazioni che realizzano l'aggregazione aziendale sono irrilevanti sia le circostanze legali, fiscali o di altro genere che hanno motivato l'operazione sia la natura dei corrispettivi con i quali è regolata l'acquisizione del controllo (pagamento di somme in denaro, trasferimento di strumenti finanziari rappresentativi di capitale con diritto di voto, assunzione di passività).

---

<sup>5</sup> Così si esprime il Principio IFRS 3.21 “... *l'acquirente è l'entità le cui interessenze partecipative sono state acquisite e l'acquisito è l'emittente*”. Mentre, di norma, nelle aggregazioni aziendali realizzate mediante scambio di interessenze partecipative, l'acquirente è il soggetto che emette gli strumenti finanziari rappresentativi di capitale con diritti di voto.



2.8 In coerenza con la nozione restrittiva di aggregazione aziendale delineata, sono escluse dall'ambito di applicazione del Principio IFRS 3:

- le aggregazioni aziendali in cui entità distinte si aggregano per costituire una *joint venture*, in quanto nessuna parte coinvolta nell'operazione detiene il “**controllo esclusivo**” dell'entità economica costituita;
- le aggregazioni aziendali a cui partecipano entità o attività aziendali sotto **comune controllo**. Tali aggregazioni lasciano inalterato il controllo da parte del soggetto economico che le controllava prima;
- le aggregazioni aziendali a cui partecipano due o più entità a **scopo mutualistico** nelle quali si applica, di norma, il principio “una testa un voto”;
- le aggregazioni aziendali in cui distinte imprese si aggregano per costituire un'entità che redige il bilancio, in base ad un contratto che non prevede l'ottenimento della proprietà.

Le aggregazioni aziendali che hanno come esito la costituzione di *joint venture* sono regolate dal principio IAS 31; le aggregazioni a cui partecipano entità o attività aziendali sotto comune controllo non sono ancora regolamentate; mentre è allo studio un progetto di ampliamento dell'ambito di applicazione del Principio IFRS 3 ai casi delle aggregazioni a cui partecipano due o più entità a scopo mutualistico e delle aggregazioni contrattuali che non prevedono la partecipazione alla proprietà dell'impresa.

### 3. IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE AGGREGAZIONI AZIENDALI NEL BILANCIO CONSOLIDATO.

3.1 La rilevazione contabile e le valutazioni connesse alle operazioni qualificabili come “*business combinations*” (in base al Principio IFRS 3) si configurano in modo diverso secondo che si faccia riferimento al bilancio consolidato, al bilancio separato (qualora già si disponga del bilancio consolidato) ovvero al bilancio di esercizio della singola entità, in mancanza di presentazione del bilancio consolidato.

3.2 La metodologia di rilevazione delle aggregazioni aziendali prevista dal Principio IFRS 3 è una sola, quella del “*metodo di acquisto*” (*purchase method of accounting*)<sup>6</sup>, le aggregazioni aziendali devono essere rappresentate nel bilancio del soggetto acquirente in base al costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione del controllo<sup>7</sup>.

L’applicazione di tale metodologia comporta, secondo le previsioni del Principio IFRS 3, paragrafi 14 e 16:

- a) l’identificazione dell’entità che ha acquisito il controllo;
- b) la determinazione del costo di acquisizione dell’aggregazione aziendale;

---

<sup>6</sup> Le più note sono riconducibili a due famiglie di metodologie contabili definite:

- a) “*pooling method*”, basato sulla continuità dei valori contabili (storici o storici rivalutati) afferenti le attività aziendali oggetto di aggregazione. Il *pooling method* non lascia emergere il *fair value* degli elementi patrimoniali acquisiti né il valore degli elementi intangibili, compreso l’avviamento, non rappresentati nel bilancio prima dell’aggregazione. Le *uniting of interests*, a differenza delle *business combinations*, sono aggregazioni nelle quali non è possibile identificare un soggetto che acquisisce il controllo; in esse le entità partecipanti si uniscono per condividere la gestione delle attività aziendali, senza che alcuna possa esercitare il controllo;
- b) “*fresh – start method*”, secondo cui gli elementi patrimoniali di tutte le entità aggregate vengono valutate a *fair value*, con la conseguenza di poter iscrivere nel bilancio dell’entità risultante dall’aggregazione i valori dei beni precedentemente non iscritti nei bilanci dei soggetti partecipanti, eventualmente anche il valore di avviamento riconducibile a ciascuna entità, compresa - se esiste - la società acquirente il controllo. I metodi della famiglia *fresh – start* sono ritenuti adatti per la rilevazione delle operazioni di aggregazioni cui partecipano più entità tra le quali non è possibile identificare il soggetto acquirente oppure delle aggregazioni aziendali in senso stretto che comportano “*modificazioni nella struttura economica ed organizzativa talmente incisive da giustificare, al momento della determinazione del capitale di funzionamento dell’entità risultante dall’operazione, la riespressione al fair value, oltre che dell’azienda acquisita, anche dei valori relativi all’azienda acquirente*”.

<sup>7</sup> V. Perrotta, *Il conferimento d’azienda*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 225.

c) l'allocazione, alla data di ottenimento del controllo, del costo dell'aggregazione aziendale alle attività, alle passività e alle passività potenziali acquisite.

Il Principio IFRS 3.36 prevede inoltre che la rilevazione avvenga alla data di acquisizione del controllo e che il valore da allocare sia commisurato al costo sostenuto per l'acquisizione dell'aggregazione aziendale.

Le attività, le passività e le passività potenziali acquisite nella transazione sono espresse al *fair value*, secondo i criteri di rilevazione indicati nel paragrafo 37, ad eccezione delle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come beni posseduti per la vendita e valutati, secondo i criteri previsti dal principio IFRS 5, al loro valore equo, al netto dei costi di vendita.

La rilevazione secondo il "*metodo del costo di acquisizione*" non comporta solo l'adeguamento dei valori contabili ai corrispondenti valori equi delle attività, passività e passività potenziali, ma anche l'integrazione di tali valori con quelli eventualmente non rilevati nella situazione patrimoniale ante-acquisizione; in particolare è necessario includere tra gli elementi patrimoniali anche le eventuali "*attività immateriali*" o "*passività potenziali*" non presenti nella situazione contabile ante-acquisizione, purché valutabili in modo attendibile.

L'eccedenza del costo di acquisizione delle partecipazioni sulla quota parte di interessenza del *fair value* degli elementi patrimoniali attivi e passivi è espressione di una particolare configurazione del valore di "**avviamento**" (*goodwill*).

3.3 Le conseguenze di questa impostazione si estrinsecano in una diversa rappresentazione nel bilancio consolidato delle immobilizzazioni immateriali e del valore dell'avviamento, positivo o

negativo, o più correttamente delle eccedenze, positive o negative<sup>8</sup>, che insorgono in sede di consolidamento, il cui trattamento contabile è regolato dal Principio IFRS 3, paragrafi 51-57.

A differenza della normativa nazionale, i principi contabili internazionali prospettano una soluzione contabile sostanzialmente diversa delle eccedenze, positive o negative, emergenti dal confronto tra il costo di acquisizione e il valore pro-quota delle attività, delle passività e delle passività potenziali acquisite (IFRS 3, paragrafi 55 e 56). In particolare, il valore di **avviamento** è rilevato tra le attività, in base al costo sostenuto dalla società che ha acquisito la partecipazione di controllo; il valore inizialmente rilevato non è soggetto ad ammortamento (IFRS 3.55), ma è sottoposto periodicamente, ogni anno o più frequentemente, ad *impairment*; in caso di perdita di valore, parziale o totale, la svalutazione dell'avviamento dovrà essere imputata al conto economico.

In caso di **negative goodwill**, che risulta dall'eccedenza, alla data di acquisizione del controllo, del valore equo delle attività identificabili,

---

<sup>8</sup> M. Casò, *Business Combinations*, Rivista Dottori Commercialisti, n. 3 – 2004, p. 700, propone alcune interessanti osservazioni: la disciplina introdotta dal Principio IFRS 3 “*determinerà una maggiore trasparenza dei bilanci successivi ad un’acquisizione. La corresponsione al venditore di un importo a titolo di avviamento è infatti spesso dovuta anche alla presenza di beni immateriali adeguatamente apprezzati in sede di negoziazione. Tuttavia, la maggior parte di tali beni immateriali non trovano oggi adeguata rappresentazione nei bilanci post-acquisizione in quanto solo alcuni di essi, quale ad esempio un marchio detenuto dalla società acquisita e da questa non precedentemente rilevato in quanto generato internamente, possono essere iscritti nel bilancio dell’acquirente.*

*Tutti gli altri beni immateriali, pur da un punto di vista economico esistenti ed acquistati a titolo oneroso, sono complessivamente iscritti in bilancio a titolo di avviamento. In futuro invece essi troveranno adeguata rappresentazione contabile separatamente dal goodwill facilitando la comprensione e la valutazione da parte del lettore di bilancio dei contenuti economici della transazione realizzata.*

*Tuttavia, tale impostazione pone non poche sfide al redattore del bilancio e agli organi preposti al loro controllo. La determinazione dei valori dei beni acquisiti, soprattutto immateriali, richiederà infatti spesso l’adozione di tecniche di valutazione complesse, l’utilizzo di stime ed ipotesi altamente soggettive, e talvolta anche l’intervento di esperti esterni.*

*A ciò si aggiunga che le difficoltà non si esauriscono con la determinazione iniziale dei valori di iscrizione in bilancio al momento dell’acquisizione. Il problema non consiste unicamente nel valutare i beni immateriali acquisiti ma anche, e soprattutto, nel verificare e controllare nel tempo le stime effettuate in sede di acquisizione”.*

delle passività e delle passività potenziali acquisite rispetto al costo di acquisto della partecipazione di controllo, la società acquirente dovrà:

- a) ri-determinare i valori attribuiti agli elementi attivi e passivi del patrimonio acquisito;
- b) imputare l'eccedenza negativa come componente positivo di reddito (provento) nello stesso esercizio nel quale è avvenuta l'acquisizione.

Il dibattito sulla soluzione data al problema della sistemazione contabile del "*negative goodwill*", insieme ad altri importanti capitoli riguardanti la procedura di consolidamento (ad esempio la rilevazione del *goodwill* di pertinenza delle minoranze), è ancora aperto, anche in seno allo IASB, e il dibattito in corso prospetta soluzioni diverse da quelle adottate dal Principio IFRS 3.

3.4 Puntuali sono le prescrizioni sui criteri da adottare per il consolidamento delle partecipazioni in entità a controllo congiunto.

Lo IAS 31 - *Partecipazioni in joint venture*, paragrafo 30, consente il **consolidamento proporzionale** attuato in base ad uno dei due schemi di bilancio descritti nel paragrafo 34; tali schemi conducono alla rilevazione di un identico risultato economico e di identici valori per ciascuna categoria principale di attività e di passività.

Il Principio IFRS 3.40 prevede che, in alternativa al consolidamento proporzionale, le partecipazioni a controllo congiunto possono essere rilevate in base al **metodo del patrimonio netto**.

#### 4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

La regolamentazione pubblica dei bilanci societari ha conosciuto nel corso del XX secolo momenti di discontinuità, che mentre chiudevano epoche e consuetudini radicate in comportamenti generalizzati,

apriranno nello stesso tempo ad innovazioni alle quali gli operatori si sono adeguati.

L'anno 2005 ha segnato uno di questi passaggi epocali.

L'apertura ai principi contabili internazionali risponde e soddisfa una domanda di informazioni economiche e finanziarie delle imprese improntate ad una maggiore trasparenza, ad una maggiore affidabilità e tracciabilità dei dati utilizzati nei prospetti di bilancio, ad una più accentuata proiezione futura delle stime e delle previsioni, evidentemente a scapito di dati "certi" o di stime orientate a dare fondamento al rinvio dei costi delle operazioni in corso a fine esercizio.

Indubbiamente i principi contabili internazionali tendono a fornire situazioni aziendali che, mentre fanno sintesi della gestione passata, inglobano e proiettano nei valori patrimoniali e reddituali le attese e le prospettive aziendali e di mercato. Questo diverso orientamento, rispetto alla tradizione contabile nazionale, avvicina maggiormente le grandezze di bilancio alle attese degli investitori attuali e potenziali, interessati alle opportunità di creazione di valore da parte delle imprese e dei gruppi aziendali.

Paradossalmente l'apertura data dal Legislatore europeo ai principi contabili internazionali e l'accelerazione impressa a tale processo dal Legislatore italiano, mentre favoriscono la circolazione e la confrontabilità dei bilanci delle imprese e dei gruppi a livello internazionale, rendono più difficile la comparazione dei bilanci di esercizio di società italiane operanti sia in comparti produttivi diversi sia all'interno di uno stesso settore di attività economica.